

FRANCESCO BELVISI*

Incertezza del diritto e determinazione dei fatti

ENGLISH TITLE

Legal Uncertainty and the Construction of Facts

ABSTRACT

Legal certainty is one of the «grand recites» of the law. As far as legal certainty is not conceived any more as a fact by lawyers, predictability and controllability are not the proper substitutes for certainty because, logically, the first two are possibilities in the future, whereas the latter is a fact in the present. The ideological character of certainty is particularly clear in the construction of truth during the trial. Under a sociological point of view, Max Weber has shown that the determination of facts is a matter of selection. Selections as well as decisions are subjective by nature: They are contingent and therefore uncertain. Legal certainty is nonetheless a necessary condition of possibility for people's trust in the law.

KEYWORDS

Facts Construction – Judicial Decision – Judicial Truth – Legal Certainty – Legal Uncertainty.

1. CERTEZZA DEL DIRITTO: PREVEDIBILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Nell'universo del diritto la questione della certezza deve essere considerata alla stregua del referente di una «grande narrazione»¹. Intorno ad essa hanno ruotato e ruotano tuttora filosofia e teoria del diritto e, in particolare, la teoria di impronta analitica, la dottrina del metodo giuridico, la teoria dell'interpretazione e quella dell'argomentazione giuridica, oltre – naturalmente – alla dogmatica e alla giurisprudenza.

Nel corso del Novecento, in particolare dopo la Seconda guerra mondiale, insieme alle altre «grandi narrazioni» anche la concezione tradizionale della

* Professore associato di Filosofia del Diritto presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

1. J.-F. Lyotard (1979), trad. it. 1981.

«certezza del diritto» è andata definitivamente in crisi, poiché si è dimostrata irrealistica e irrealizzabile dal punto di vista della conoscenza del diritto positivo, dell'interpretazione del suo significato e della sua applicazione. Inoltre, un aspetto importante della certezza, la «fissità», è stata criticata da Gustavo Zagrebelsky² come controproducente rispetto alla complessità di un diritto, che deve regolare una società in continuo movimento e mutamento, che richiede – perciò – più flessibilità e capacità di adattamento alle nuove situazioni che rigidità e stabilità. Di conseguenza, al posto di quella concezione, in letteratura³ è subentrata la «prevedibilità» dell'applicazione del diritto come modalità a cui è stato affidato il tentativo di – letteralmente – attualizzare la certezza del diritto, salvandone un senso e la funzione, che è – sociologicamente – quella di fornire sicurezza alle aspettative di comportamento.

È forse il caso, allora, di fare una breve riflessione sul concetto di “prevedibilità”, muovendo da una proposizione tautologica che – per certi aspetti – può risultare inquietante. La tautologia afferma:

ciò che non si può prevedere accade all'improvviso.

L'aspetto tautologico è dato dal fatto che “prevedere” e “improvviso” hanno la stessa radice latina “*videre*”, per cui è lapalissiano che ciò che non si può prevedere accade in modo imprevisto. Ma nell'ovvietà della tautologia è presente uno *shift*, un cambiamento di senso, che le fa superare la soglia della pura e semplice ridondanza. Si tratta dell'orientamento rispetto al tempo: il «prevedere» della prima parte dell'affermazione è un verbo che ci proietta nel futuro, mentre l'avverbio «all'improvviso», «improvvisamente» ci fa precipitare il presente addosso. A ben vedere, la tautologia ci lascia un senso di disagio, a causa di qualcosa che incombe, ma che non riusciamo ad *afferrare*. Inoltre, essa esprime in altri termini ciò che ci dice il cantore, interprete della saggezza popolare: «di doman non c'è certezza» (Lorenzo de' Medici, *Trionfo di Bacco e Arianna*, 1490). Rispetto alle *cose umane*, il futuro non può essere previsto, soprattutto non può esserlo *con certezza*, cioè non può esserlo nell'unica modalità che ci può interessare. Perciò, nelle *cose umane*, «prevedere» è impossibile: si tratta di una forma verbale intimamente paradossale.

In somma: non esiste *certezza* del diritto nel senso della «prevedibilità».

La certezza esiste, invece, nel senso della de/cisione, che taglia e interrompe l'inquietudine dell'aspettativa e ci fa toccare con mano, «comprendere», la natura meramente *a posteriori* della certezza. La sentenza, frutto del *percepire*, sorta da ciò che il giudice ha *compreso* del caso giuridico, annuncia l'avvento

2. G. Zagrebelsky, 1992, 202-3.

3. E. Diciotti, 1999, 8-12 e 291-5; L. Gianformaggio, 2008, 80, 85; G. Gometz, 2005; B. Pastore, 2013b, 19, 21.

dell'improvviso, dell'imprevisto, concretizzandolo: è l'atto che ci fa cadere addosso il presente.

Un'altra modalità corrente in letteratura a cui si attribuisce un effetto salvifico rispetto alla certezza del diritto è la «controllabilità»⁴ del procedimento giudiziale. Nonostante sia una scelta che recide l'ambivalenza delle alternative e rende univoca la pronuncia giudiziale, per sua natura la decisione è contingente, poiché è stata presa in un senso, ma sarebbe potuta esserlo anche in modo differente, a causa di una diversa ricostruzione dei fatti, una diversa individuazione e interpretazione delle norme, un diverso stato d'animo del giudice, una sua diversa disposizione nei confronti delle parti o dell'imputato ecc. A fronte di queste circostanze che incidono profondamente sulla prassi giudiziale, la certezza del diritto in quanto *controllabilità del procedimento* ha poche *chance* di ripercorrere e valutare l'effettivo corso del ragionamento giudiziale. Piuttosto, i dispositivi messi in campo – ad esempio, dalla teoria dell'argomentazione giuridica – predispongono degli strumenti per razionalizzare *a posteriori* tale ragionamento e giustificarlo, ma non lo rendono *in anticipo* né certo, né prevedibile. Anche se ci affidiamo al diritto, dobbiamo imparare a convivere con l'incertezza, o meglio: dobbiamo *renderci conto* del fatto che conviviamo con l'incertezza. Il diritto, allora, non solo riduce l'incertezza delle aspettative mediante la decisione, ma – in virtù della sua esistenza e del suo funzionamento – rende anche sopportabile la condizione di incertezza in cui viviamo.

Ora, però, se consideriamo nuovamente l'orizzonte temporale che fa da contesto ai termini che stiamo analizzando – certezza, prevedibilità, controllabilità –, ci accorgiamo che siamo nuovamente in presenza di uno *shift* dell'orizzonte. «Certezza» designa una circostanza fattuale, un fatto *in atto* in un «presente continuo», duraturo. Al contrario, la coppia concettuale «prevedibilità» e «controllabilità» rinviano ad una mera *eventualità* futura, ad una possibilità essa stessa incerta. A ben *vedere*, considerare «prevedibilità» e «controllabilità» come sinonimi, o anche solo surrogati, della certezza costituisce un inganno.

Il carattere dilemmatico dell'applicazione del diritto si perde nella formula che nella *Dottrina pura del diritto* di Hans Kelsen sintetizza la norma giuridica come «giudizio ipotetico»: «se c'è A, allora deve esserci B»⁵. Secondo l'illustre giurista e teorico praghese, la formula vale sia per le norme generali e astratte, sia per quelle individuali e concrete. In realtà, mentre la parte relativa all'imputazione della conseguenza («allora deve esserci B») va bene per entrambe le specie normative, per le norme individuali e concrete la prima parte della formula deve essere modificata. Rispetto alle norme generali e astratte la prima

4. E. Diciotti, 1999, 291-5; L. Gianformaggio, 2008, 85; B. Pastore, 2013b, 19, 21-2.

5. H. Kelsen (1934), trad. it. 1967, 64.

parte della formula – «se c'è A, allora» – la “A” rappresenta la *fattispecie astratta*, o meglio – nei termini di Winfried Hassemer – il *tipo* della fattispecie astratta (ovvero il suo significato essenziale, la «natura della cosa»)⁶. Invece, rispetto alle norme individuali e concrete questa parte della formula non è adeguata da un punto di vista «descrittivo». Qui “A” non simbolizza più il «tipo» della fattispecie astratta, ma sintetizza quella «qualificazione» normativa del *fatto*, secondo cui “A”, cioè *la ricostruzione del fatto*, è congruente con la fattispecie astratta. Infatti, diversamente dal legislatore, che ipotizza «se è A, allora», per sintetizzare la *condizione* di applicazione di una norma generale e astratta, il giudice, dopo aver *determinato i fatti*, afferma: «*poiché* è A, allora»⁷ e quindi produce la norma individuale e concreta della sentenza.

2. LA SOTTOVALUTAZIONE DEI FATTI NELLA PRASSI E NELLA TEORIA

Nel procedimento giudiziario l'accaduto, che viene qualificato come giuridicamente rilevante e trattato come caso concreto, sorge – direttamente o indirettamente – in seguito all'agire dell'uomo. Poiché il giudice deve comprendere il «senso intenzionato» di chi ha agito e valutare se gli effetti dell'azione fossero prevedibili, dobbiamo tenere presente che esiste una notevole dissimmetria tra le considerazioni che l'osservatore/giudice può fare dal suo posto di osservazione, e le considerazioni che l'individuo che agisce può compiere, «pianificando» l'azione. Ciò di cui bisogna tenere conto è il fatto che il potenziale di attenzione degli individui è (assai) limitato, per cui, se da una posizione esterna si può astrattamente ricostruire l'accaduto, stabilendo che, ad esempio, il convenuto avrebbe potuto prevedere che stendere nel terrazzo i panni bagnati avrebbe potuto allagare l'appartamento sottostante, nella situazione reale ciò non era stato possibile, poiché il convenuto era stato distratto da quella previsione dal mal di denti, o perché era arrabbiato con la moglie. Ma di questi reali aspetti soggettivi, che causano l'insorgenza del caso giudiziario, paradossalmente il giudice non è in grado di tenere conto, oppure lo può fare solo in maniera molto limitata: anche il potenziale di attenzione del giudice è molto esiguo.

È noto che sia il caso giudiziario, sia la sua soluzione vengono – più o meno consapevolmente – *costruiti* dal giudice, mediante una lunga serie di *decisioni* intermedie di natura «interpretativa», prese in merito al significato da fornire sia ai fatti e alle loro circostanze, sia alle norme pertinenti al caso processuale. Tra i giuristi sembra godere di un indiscusso consenso la considerazione per cui i preliminari dell'applicazione, cioè la determinazione delle circostanze di fatto e l'individuazione delle norme per il caso in questione, sono delle opera-

6. W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 182-3.

7. Cfr. H. Kelsen (1960), trad. it. 1975, 12.

zioni che si implicano vicendevolmente, al punto che «l'una non è concepibile senza l'altra»⁸. A questo proposito, in letteratura viene normalmente ricordata la celebre espressione di Karl Engisch, per cui il loro reciproco condizionamento può essere rappresentato come «un movimento dello sguardo, che oscilla tra la proposizione principale [la norma] e le circostanze della vita»⁹. Ma, in ambito sia teorico-giuridico sia dogmatico, a questa considerazione metodologica data per acquisita non segue di regola – e innanzi tutto – un'adeguata riflessione sulla determinazione dei fatti giuridicamente rilevanti, che sia collegata all'interpretazione del diritto¹⁰.

Per quanto la costruzione del caso concreto abbia una carattere costitutivo (non c'è sentenza senza caso!), la prassi giudiziale sembra disinteressarsi del problema. Nell'ambito del processo civile è diffusa una non verificata assunzione, secondo la quale sono le parti a rappresentare le circostanze di fatto, per cui il giudice si troverebbe già davanti ad un caso *oggettivamente* confezionato, pronto ad essere trasformato in fattispecie particolare¹¹: *da mihi factum dabo tibi ius!*

Nel processo penale, invece, se da una parte le indagini degli organi investiganti godono di una affidabilità *pre-giudiziale* rispetto all'accertamento dell'accaduto, dall'altra, i giudici, verificando l'affidabilità dei testimoni e la veridicità delle loro ricostruzioni, spesso non controllano propriamente «i fatti, ma la affidabilità di una determinata rappresentazione dei fatti»¹².

Alcune ricerche empiriche sulla «costruzione del caso giuridico da parte dei giudici» hanno considerato tale assunzione come presupposto delle analisi e sono giunte alla conclusione per cui tale operazione, e la relativa determinazione delle conseguenze giuridiche, si fonda, non su un metodo consapevolmente e coerentemente seguito, ma sul *caso*¹³. Empiricamente si è constatato anche un certo arbitrio nella determinazione dei fatti, poiché abbastanza spes-

8. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 25. In questo senso, cfr. B. Pastore, 1996, 57-8.

9. K. Engisch, 1963, 14-5. Si vedano: K. D. Lerch, 2010, 225; K. F. Röhl, 2013, [7]. Per una spiegazione del movimento oscillatorio dello sguardo nei termini della «domanda fondamentale» che guida il giudice nella formazione della fattispecie concreta, cfr. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 90-2.

10. Secondo M. Taruffo, 2009, 199, i filosofi del diritto «si sono occupati essenzialmente dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme, senza approfondire in modo particolare l'analisi dei fatti, se non in termini di riconduzione (o di sussunzione) di essi alle fattispecie normative». Su determinazione dei fatti, valutazione delle prove e tecniche di interrogatorio si vedano, tra i lavori dogmatici più recenti: R. Bender, 2014; A. Upmeyer, 2010: questa letteratura, naturalmente, si disinteressa completamente della questione interpretativa.

11. In questo senso cfr.: K. D. Lerch, 2010; M. Taruffo, 2009, 196.

12. S. Wolff, 2010, 83-4. Nonostante lo scarso impegno critico-conoscitivo dei giudici, la dogmatica penalistica elabora dottrine sulla «determinazione dei fatti in tribunale»: cfr., di recente, R. Bender, 2014.

13. Si veda K. D. Lerch, 2010, 245.

so i giudici, che hanno partecipato ai test delle ricerche, hanno cercato di semplificare il caso concreto, “neutralizzando” i dati, che lo rendevano più complicato¹⁴. Anche in questa circostanza i giudici hanno agito «secondo meccanismi interni al sistema giuridico» – cioè, secondo meccanismi di natura dogmatica –, per cui «la “presenza” di una certa caratteristica nella fattispecie è stata “decisa” sulla base di distinzioni concettuali, procedure di verifica e criteri di certezza peculiari del diritto»¹⁵ e non – invece – sulla base di una attenta considerazione dei fatti¹⁶.

Visto il numero esiguo delle ricerche di cui sono a conoscenza, questi esiti possono rappresentare tutt'al più la base per un'ulteriore ipotesi di lavoro, non certo stabilire linee di tendenza preoccupanti per gli utenti del sistema giuridico. Tuttavia, le ricerche hanno confermato i sospetti circa la sottovalutazione della determinazione dei fatti da parte della prassi¹⁷, tutta concentrata – almeno apparentemente – sul versante dell'interpretazione/applicazione della norma. Con riguardo a questo principale versante dell'attività giudiziaria, però, bisogna ribadire – ritornando a Engisch – che la determinazione dei fatti è rilevante proprio con riferimento all'applicazione del diritto, in quanto incide sull'interpretazione della norma¹⁸, che inizia con la *comprensione interpretativa* del fatto che deve essere tradotto nella fattispecie concreta e qualificato in termini giuridici.

3. COSTRUZIONE E INTERPRETAZIONE DEL “FATTO”: MAX WEBER

I fatti giuridicamente rilevanti sono per lo più azioni. Pertanto, può essere utile considerare come la sociologia abbia concepito l'azione. Ai nostri fini, è opportuno ricostruire brevemente la concezione di Max Weber, secondo il quale il compito della sociologia è quello di «comprendere» l'*agire sociale*,

14. Ivi, 237-8. Analoghe considerazioni sono compiute già da J. Esser, 1972, sia in tema di interpretazione normativa, circa l'uso selettivo degli elementi dell'interpretazione, che segue criteri – almeno apparentemente – arbitrari e determinati in base al risultato (ivi, 126), sia a proposito della «valutazione dei fatti [che] procede selettivamente» (ivi, 134).

15. K. D. Lerch, 2010, 239.

16. Come riconosce anche K. F. Röhl, 2013, [6] e nt. 4, la determinazione delle circostanze di fatto e quindi della fattispecie, viene lasciata – anche e soprattutto dalla dottrina metodologica – ai pratici e alla loro creatività.

17. Esiti analoghi ci sono stati per quanto riguarda il processo penale: si veda S. Wolff, 2010.

18. Questo aspetto capitale non viene sufficientemente enfatizzato da K. F. Röhl, 2013, [7], il quale si limita ad auspicare che la acclarata connessione tra norme e «circostanze della vita» potrebbe essere motivo per ampliare l'ambito della dottrina metodologica nell'avviare, da una parte, lo studio del diritto nella direzione dell'elaborazione dei casi e, dall'altra, la prassi giudiziale alla tecnica della redazione delle relazioni e dei pareri, concludendo, laconicamente, che «per la dogmatica giuridica, la costituzione del caso viene gestita in relazione all'obbligo del giudice di informarsi».

interpretandolo in base al «senso intenzionato» dall'attore¹⁹, e di spiegarlo in modo causale²⁰.

In *Economia e società* Weber non compie un'analisi semantica degli elementi componenti della nozione di «senso intenzionato soggettivamente», ma afferma – da un punto di vista teoretico – che per “senso” non si deve intendere

qualsiasi senso oggettivamente “corretto”, oppure un senso “vero” stabilito metafisicamente. In ciò consiste la differenza delle scienze empiriche dell'agire – quali la sociologia e la ricerca storica – rispetto a tutte le discipline dogmatiche – giurisprudenza, logica, etica [...] – che si propongono di indagare, nei loro oggetti, il senso “corretto” o “valido”²¹.

Pertanto, la sociologia non si propone di cogliere il *vero* «senso intenzionato» dagli attori, ma intende *ricostruire il significato* del «senso dell'agire», mediante un'operazione di comprensione interpretativa²², che può risolversi anche in un'interpretazione meramente «intellettuale»²³. Infatti, al di là della effettiva possibilità di intendere l'agire mediante «penetrazione simpatetica», o per il suo maggiore o minore grado di intelligibilità²⁴, la comprensione dell'agire può avvenire mediante una connessione di senso che viene *stabilita* «interpretativamente [...] *sebbene* essa non sia stata [...] “intenzionata” in concreto»²⁵. Perciò, l'esito dell'interpretazione del «senso soggettivamente intenzionato» si manifesta in una attribuzione del senso all'agire sociale da parte del sociologo, in una vera e propria «imputazione»²⁶ di senso. Weber definisce come «sogget-

19. Si veda M. Weber (1956), trad. it. 1974, 8: «Noi ci proponiamo di indicare il senso soggettivo dell'accadere [...] come senso “intenzionato”» (traduzione modificata). Il senso può essere a) «di fatto intenzionato soggettivamente» da colui che agisce, oppure compreso «in media e approssimativamente» in quanto intenzionato da agenti «in una certa massa di casi»; b) «intenzionato soggettivamente» dagli agenti, ma «costruito concettualmente» in un tipo puro: *ivi*, 4; cfr. anche 8.

20. *Ivi*, 4.

21. *Ibid.*; cfr. anche *ivi*, 5-6.

22. Cfr. anche *ivi*, 8: «L'“intendere” designa [...] una comprensione interpretativa [...] del senso o della connessione di senso intenzionato *in media e approssimativamente*» (corsivo mio).

23. Cfr. *ivi*, 5.

24. Cfr. *ivi*, 5-6.

25. *Ivi*, 9.

26. Weber utilizza il termine “imputazione” solo in relazione della spiegazione causale: «la questione causale, allorché si tratta dell'*individualità* di un fenomeno [...] è una questione relativa alla connessione individuale a cui esso può venir collegato come suo risultato – è cioè una *questione di imputazione*» (Weber [1951], trad. it. 1980, 93). A mio avviso, però, metodologicamente “spiegazione causale” e “interpretazione del senso” finiscono per usare lo stesso dispositivo concettuale, quello dell'imputazione. Il termine “*Zurechnung*” (imputazione) utilizzato da Weber è prettamente giuridico: ad esso è implicita la connessione con un'attività decisionale.

tivamente intenzionato», il senso dell'agire che risulti adeguato rispetto al rapporto mezzi-fini, ma in realtà questo è un senso *oggettivo*²⁷, cioè *costruito* dal sociologo ed attribuito all'agente²⁸.

L'imputazione di senso – così come l'imputazione causale riferita agli effetti dell'agire – è frutto di un'operazione *selettiva*²⁹, che «trasforma [...] la "realtà" data, allo scopo di farne un "fatto"»³⁰. Tale selezione è determinata dall'interesse conoscitivo ed esplicativo del sociologo³¹ e correlata al criterio della «causazione adeguata»: il senso che viene imputato acquista il proprio significato mediante il vaglio di un numero *finito* di elementi e fattori condizionanti l'agire, che risultino idonei a stabilire oggettivamente la *possibilità*, che l'azione si sviluppi in modo coerente rispetto al «senso intenzionato»³² e, di conseguenza, agli effetti che il sociologo presume che il soggetto *intenda* raggiungere.

Weber è interessato a trasformare «la "realtà" data» in *fatti* e a comprenderli, comparandoli ai tipi ideali di agire³³. L'esito del comprendere sociologico è l'imputazione non del senso «oggettivamente "corretto"» o «vero», ma di un senso *costruito concettualmente* «in media e approssimativamente»³⁴.

La scienza che – tra altre – si propone di indagare «il senso "corretto" o "valido"» delle azioni è – invece – la *giurisprudenza*³⁵. Nonostante il differente risultato che le due discipline si propongono, il processo conoscitivo è analogo: quello di imputare all'attore gli effetti – oggettivamente possibili – di un'a-

Sull'elaborazione del concetto nell'Ottocento, all'interno della dottrina penalistica tedesca di impronta hegeliana, cfr. R. De Giorgi, 1984, 15-46.

27. Quest'aspetto è colto perfettamente da A. Schütz, 1981, 40.

28. L'imputazione di senso ha un carattere quasi-normativo, poiché, per Weber, ciò che viene imputato è il senso che l'agente *avrebbe dovuto* attribuire alla propria azione, se la avesse correttamente fornita di senso, cioè in modo razionale rispetto allo scopo: cfr. M. Weber (1951), trad. it. 1980, 208; (1956), trad. it. 1974, 5-6. La sociologia elabora «i suoi *concetti* mediante una classificazione del possibile "senso intenzionato", come se l'agire di fatto procedesse in modo consapevolmente orientato in base ad un senso. Essa deve in ogni caso mettere in conto [...] la distanza rispetto alla realtà, quando si tratti di venire a considerare questa nella sua concretezza»: *ivi*, 19.

29. M. Weber (1951), trad. it. 1980, 90-3, 212-3 e 216.

30. *Ivi*, p. 216. Per quel che riguarda l'analoga attività conoscitiva del giudice, «nel processo i fatti non sono entità empiriche oggettivamente determinate»: M. Taruffo, 2009, 199, cfr. anche 53.

31. Il «tacito presupposto» su cui si basa l'interesse conoscitivo è che «soltanto una parte finita [dell'infinita realtà] debba formare l'oggetto della considerazione scientifica, e perciò risultare "essenziale" nel senso di essere "degnata di venir conosciuta"»: M. Weber (1951), trad. it. 1980, 85, cfr. anche 93 e 96. Analogamente J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 41-3, 58, 79 e 83.

32. Cfr. M. Weber (1951), trad. it. 1980, 212-3, in riferimento a 85, 93 e 96.

33. Si veda M. Weber (1956), trad. it. 1974, 17-8.

34. Si veda *ivi*, 4 e 8.

35. *Ivi*, 4.

zione, intesa come loro causa adeguata³⁶, una volta che ne siano stati individuati e selezionati «gli elementi essenziali»³⁷. Ma – a partire da questo comune percorso conoscitivo – le finalità ed i problemi che sociologia e scienza del diritto affrontano sono diversi. Infatti, l'imputazione sociologica ha fini puramente euristici, conoscitivi, mentre l'imputazione giuridica ha delle conseguenze sulle persone interessate dal caso giudiziario. Infatti, il giudice deve stabilire – ad esempio –

se e quando l'imputazione *oggettiva*, puramente causale, della conseguenza all'azione di un individuo sia sufficiente per la qualificazione di questa azione come sua «colpa» *soggettiva* [...] tale questione non è più un problema puramente causale [...] bensì è un problema di politica criminale orientato in base a valori etici e di altro tipo. [Ed è frequente] che il senso delle norme giuridiche [...] conduca a far dipendere la sussistenza di una «colpa» [...] in prima linea da certi elementi di fatto *soggettivi* da parte di colui che agisce (intenzione, «possibilità» *soggettivamente* condizionata di «prevedere» la conseguenza, e simili) e perciò ad alterare notevolmente il significato delle differenze categoriali del modo di connessione causale³⁸.

Dalla scienza e dalla teoria del diritto, la questione della «certezza del diritto» – cioè, della garanzia che la sua applicazione non dipenda dalla casualità capricciosa dell'arbitrio – è posta non sul lato dell'applicazione del diritto (poiché in essa rientra anche la determinazione delle circostanze di fatto), ma unicamente su quello del mero reperimento della norma. Però, in effetti, la *certezza del diritto* coinvolge anche il problema della determinazione dei «fatti», dalla quale dipende il reperimento della norma e la compiuta applicazione del diritto. Da ciò che ha asserito Weber si evidenzia – una volta di più – come, anche e proprio sul versante della costruzione dei fatti e della loro riconduzione alla fattispecie, la certezza del diritto – se non viene concepita come un'*idea regolativa* – rappresenti «oggettivamente» una faccenda assai problematica.

Viste le conseguenze giuridiche che ne derivano è chiaro che la determinazione dei «fatti» non può essere lasciata al *caso*, cioè all'estro del giudice³⁹, e

36. Si veda M. Weber (1951), trad. it. 1980, 211 e 212.

37. Ivi, 213.

38. Ivi, 211-2. Art. 34 c.p.: «Il delitto è [...] doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione».

39. B. Pastore, 1996, 54, parla di «esercizio della capacità di intuito», e in 2013b, XVII, di «ineliminabile dimensione creativa»; analogamente, E. Diciotti, 1999, 69, menziona gli «atti di intuizione»; G. Zaccaria, 2012, 155-9, la «creatività condizionata del giudice»; P. Costa, 1995, l'«immaginazione».

Weber ci mostra un modo affinché l'operazione possa essere controllata, almeno entro certi limiti. Ma, ad esempio, per quanto riguarda l'imputazione dell'incriminato, il sociologo tedesco pone in evidenza, come – proprio nel suo centro – la determinazione «oggettiva» delle cause adeguate per qualificare l'azione come dolosa possa essere *notevolmente* alterata da «elementi di fatto *soggettivi*». La valutazione di tali elementi da parte del giudice (intenzione dell'autore, sua *previsione* dell'evento) è tutt'altro che giuridicamente certa, poiché – teoricamente – si dovrebbe basare su saperi estranei al diritto, come la psicologia, che il giudice non è tenuto a conoscere⁴⁰. Perciò, al di là del processo selettivo che guida l'imputazione causale, in cui vengono eliminate connessioni causali *giudicate* «irrilevanti», la certezza del diritto è sottoposta a *stress* dal fatto che il giudice – per stare all'esempio – se *prendesse sul serio* la valutazione dell'intenzione e della capacità previsionale del sospettato, dovrebbe *rivivere* quasi empaticamente i suoi stati e processi mentali. A fronte di questa impossibilità, per salvare la certezza dottrina, filosofia e teoria del diritto sostengono che gli elementi giuridicamente rilevanti sono predeterminati dalla fattispecie astratta contenuta nella norma⁴¹. Ma proprio per determinare i tratti rilevanti richiesti dalla fattispecie astratta, spesso o «quasi sempre» bisogna far ricorso a delle semplici *ipotesi* inferenziali, a delle *abduzioni*, che non forniscono «di per sé garanzie», cioè «la certezza delle inferenze deduttive», ma «devono essere testate da successive deduzioni ed induzioni»⁴².

Da Weber abbiamo appreso sia la possibilità di giustificare la ricostruzione sociologica e giuridica del senso dell'agire sociale attraverso un metodo scientifico causale-probabilistico, sia – e questo è più rilevante per noi – che l'esito dell'interpretazione del senso (intenzionato) dell'agire sociale è una imputazione che si forma a partire da una serie articolata di decisioni sulle circostanze dell'azione selezionate come rilevanti, sui suoi motivi, valori e scopi: si tratta di una selezione che, talvolta, può ridurre drasticamente il riferimento che i *fatti* hanno con la *verità*⁴³.

40. Secondo K. N. Kotsoglou, 2014, 96-7, una delle prestazioni della dogmatica consisterebbe proprio nel surrogare con il suo «preciso vocabolario (analitico)» il non sapere del giurista rispetto alle conoscenze scientifiche che gli servirebbero – in questo caso a quelle psicologiche – rendendo possibile collegare – secondo i conseguenti «criteri materiali» – le circostanze di fatto alle conseguenze giuridiche.

41. Problematizza questa assunzione «eccessivamente semplicistica» M. Taruffo, 2009, 196-9; cfr. anche B. Pastore, 1996, cap. II, e 2013a, 75-6. Per una visione articolata della «formazione della fattispecie concreta», cfr. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, capp. 3, 5 e 6.

42. G. Tuzet, 2010, rispettivamente 62-3 e 18; ma cfr. già J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 34-9, con riferimento alla credibilità dei testimoni.

43. *Res iudicata pro veritate habetur*. La distinzione tra «verità storica» e «verità processuale» è nota: su quest'ultima, diffusamente, cfr. L. Ferrajoli, 1989, 18-45; B. Pastore, 1996, 32-48. La verità processuale è l'unica compatibile con la prestazione funzionale del sistema giuridico, che è quella di garantire certezza mediante una *decisione* che stabilisca se le azioni sono lecite o illecite.

4. DECISIONE GIUDIZIALE E INCERTEZZA DEL DIRITTO

Enfatizzando l'ineludibile ed ovvia presenza di momenti decisionali nel procedimento giudiziale⁴⁴ di applicazione del diritto, la caratteristica che si intende porre in rilievo non è certo l'assenza di fondamenti della decisione, cara al decisionismo schmittiano⁴⁵: nel diritto i fondamenti ci sono e si trovano nei principi costituzionali, nelle "fonti del diritto", nei principi generali, nel diritto comunitario ed internazionale ecc. Per cui, non si vuole sottolineare in primo luogo il fatto che la sentenza/decisione giudiziale sia un *atto della volontà*. Piuttosto, quello che preme focalizzare è un suo presupposto *ontologico*: la scelta tra alternative. Essa costituisce la decisione e ne determina la sua natura contingente e intrinsecamente incerta. La contingenza impronta il diritto fin dal suo carattere positivo: «il diritto non viene solo *posto* (cioè scelto) mediante una decisione, ma *vale* in forza di una decisione (quindi è contingente e mutabile)»⁴⁶. Questo vale, a maggior ragione, per la sentenza.

Ora però, per quanto la sentenza possa e debba essere *concepita* come contingente – almeno da parte di un osservatore –, tuttavia essa non può essere *definita* dal giudice – e neppure *percepita* dalle parti – come contingente, poiché questo porterebbe all'istantanea dissoluzione dell'aura di certezza che

Si tratta, pertanto di una «verità» *plausibile*, in quanto ricostruzione dei fatti fornita di senso e, quindi, di una verità *provata*: M. Taruffo, 2009, 52; cfr. anche K.-H. Ladeur, I. Augsberg, 2005, 163-4. Cfr. anche N. Irti, 2001, 67-71. Contro tale distinzione Taruffo, 2009, 83-5, il quale riconosce, però, che le regole che riguardano il regime delle prove «possono in vario modo limitare o condizionare la ricerca della verità [e perciò] producono un *deficit* nell'accertamento della verità che ha luogo nel processo» (ivi, 84); per la sua concezione della verità «oggettiva» cfr. ivi, capp. III e IV. La distinzione tra la verità processuale e quella storica viene a cadere, se si prende sul serio Weber, per il quale conoscenza storica, conoscenza sociologica e conoscenza giuridica possono utilizzare uno stesso metodo conoscitivo. In senso analogo, cfr. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 30 e cap. 2.

44. N. Luhmann (1972), trad. it. 1977, 171: «un procedimento si ha solo se sussiste incertezza relativamente al suo esito, incertezza che viene eliminata [...] mediante un processo selettivo di decisione».

45. Per C. Schmitt (1934a), trad. it. 1972, 55, «la conclusione giuridica» espressa dalla decisione «non è deducibile fino in fondo dalle sue premesse [cioè, le norme], e la circostanza che una decisione è necessaria resta un momento determinante di per sé». «Il fatto che la decisione sia stata presa nel luogo opportuno rende la decisione stessa [...] indipendente dal suo fondamento ed acquista valore indipendente [...] In senso normativo, la decisione è nata da un nulla. La forza giuridica della decisione è qualcosa di diverso dal risultato del suo fondamento» (ivi, 56). «Il problema è dunque quello della competenza» (ivi, 57): «per la realtà della vita giuridica ciò che importa è *chi* decide» (ivi, 58; cfr. anche C. Schmitt [1934b], 1972, 261-4).

46. N. Luhmann (1972), trad. it. 1977, 196, cfr. anche 192-3. Sulla natura paradossale della decisione, che consiste nel fatto che «possiamo decidere solo quelle questioni che sono in linea di principio indecidibili», cfr. N. Luhmann (2000), trad. it. 2005, cap. 4 (cit. a 108), ma anche 1993, 307-10.

circonda – e forse *deve* circondare – il diritto e alla percezione del processo giudiziario come luogo per eccellenza dell'arbitrio⁴⁷. Paradossalmente, per quanto improbabile sia la realizzazione della certezza nel diritto, la “narrazione” della *certezza* rappresenta la *condizione di possibilità del diritto*, del sistema del diritto. Per questo motivo è drammaticamente vera l'asserzione di Radbruch: «la certezza del diritto richiede che in ogni controversia giuridica venga pronunciata l'ultima parola, per quanto questa possa anche essere inappropriata»⁴⁸. Con altri termini, Michele Taruffo sostiene: «Il contraddittorio processuale genera il dubbio, prospettando soluzioni diverse del conflitto tra le parti, ma il processo non può terminare lasciando questo dubbio irrisolto»⁴⁹.

Ma questo – invertendo il detto comune di kantiana memoria – «vale per la prassi, ma non può esser giusto per la teoria»⁵⁰. Dal punto di vista teorico e filosofico, infatti, le cose cambiano.

In una situazione giudiziale contingente, in cui il giudice può/deve scegliere una tra le alternative fattuali, prima, e normative, poi, cioè deve decidersi per l'una o l'altra delle soluzioni che gli si prospettano, il *caso*, l'imprevisto, funge da elemento incontrollabile, irrazionale, ma decisivo, della selezione. Qui il *caso*, non è tanto un evento che «irrompe nell'esperienza» come un fattore di «disturbo» della pianificazione dell'azione o di distorsione dell'intenzione dell'attore⁵¹. Piuttosto esso è elemento strutturale/strutturante sia dell'azione di interpretazione, sia dell'azione di decisione e permette di fornire loro un senso. Qui il *caso* – inteso come esito della creatività, dell'estro, dell'immaginazione, dell'intuito del giudice⁵² – si colloca al centro della situa-

47. Si veda il vincolo del giudice al diritto, che significa anche divieto di ricorrere ad argomenti extragiuridici nella giustificazione della sentenza: per quest'ultimo aspetto cfr. S. Beck, 2014, 16-7.

48. G. Radbruch, 1990, 178.

49. M. Taruffo, 2009, 193; analogamente B. Pastore, 1996, 38 e 40; N. Irti, 2001, 72: “l'atto di volontà risolve il dubbio nella decisione”.

50. I. Kant (1977), trad. it. 1985, 59-92: *Sul detto comune: «ciò può esser giusto in teoria, ma non vale per la prassi»* (1793).

51. A. Hoffmann, 2005, 54. In un senso parzialmente analogo e, perciò, ulteriore a quanto affermato nel testo, A. G. Gargani, 1985, IX, sostiene: «Un significato che apprendo [...] è propriamente ciò che chiamo il caso»; e successivamente (ivi, 19): «il caso assume la fisionomia [...] di una fessura entro la compagine nella quale è depositata e organizzata la strutturazione simbolica dell'esperienza. [...] il caso è qualcosa che somiglia meno all'inciampare in un sasso, quanto invece al cogliere nuove possibilità [di significazione] entro una codificazione del mondo, delle situazioni ordinarie del mondo». Rispetto al tema qui trattato, questa asserzione – pur non avendo un riferimento immediatamente giuridico – mostra la sua rilevanza soprattutto in relazione all'interpretazione estensiva, a quella evolutiva e, in sostanza, a quella che – nei casi difficili – si muove nella zona di «*penumbra*» del significato normativo.

52. B. Pastore, 1996, 116: «La determinazione delle premesse [fattuali e normative] richiede, infatti, una serie di giudizi in cui rientrano aspetti logici, a-logici, extralogici [...]»; più oltre l'au-

zione incerta, le dà *un senso* (un orientamento) e – paradossalmente – la risolve, cioè la decide: le dà certezza.

Il *caso* (la creatività, l'intuito... del giudice) è l'*elemento costitutivo* sia dell'azione interpretativa, sia di quella decisionale. In una parola, il diritto è *incerto*⁵³: è questo, già a partire dalla sua natura linguistica⁵⁴, che rende necessaria l'interpretazione a causa dell'indeterminatezza e vaghezza degli enunciati normativi⁵⁵. D'altronde, se esso fosse *certamente* conoscibile e se le sentenze fossero prevedibili non ci sarebbero né cause, né ricorsi, né parti soccombenti – esclusi, naturalmente, i casi di autolesionismo.

Sotto la bandiera della certezza del diritto si cerca di espungere, negare, esorcizzare tutti quei numerosi aspetti dell'irrazionalità – o forse anche solo dell'*arazionalità* – del procedimento giudiziario⁵⁶, che gli sono propri in quanto prodotto dell'operare umano. Tuttavia, trattare dell'improbabile certezza del diritto – piuttosto che della sua natura contingente che produce la sua effettiva incertezza – genera fiducia nella capacità del sistema giuridico di «amministrare la giustizia». Pertanto, l'ordinamento giuridico nel suo complesso – dalla giurisdizione alla dogmatica, alla teoria dell'argomentazio-

tore specifica che quelli di cui si tratta sono «giudizi di esperienza» (ivi, 184), che si fondano su *massime d'esperienza* in grado di fornire «solo la probabilità che [la] conclusione [del ragionamento] sia vera» (ivi, 172-8).

53. Uno dei «due assunti, dati per giustificati» da Gianformaggio, 2008, 83, è che «di fatto, il diritto non sia certo, che non lo sia perché non può esserlo, ma che non lo sia nemmeno per quel tanto per cui potrebbe esserlo».

54. Di questo era già consapevole H. Kelsen (1960), trad. it. 1975, 389; ma cfr. soprattutto H. L. A. Hart (1994), trad. it. 2002, 145-59. Dal punto di vista di una teoria linguistico-comunicativa del diritto e dell'interpretazione cfr. B. Celano, 2017, 59-64. Per un'esauriente ricostruzione della concezione kelseniana della certezza, cfr. G. Gometz, 2005, 55-102.

55. Per altro, bisogna tenere presente che, se da una parte l'indeterminatezza e la vaghezza degli enunciati minano la certezza *qua* conoscibilità del significato delle norme, dall'altra, le rendono flessibili ed incrementano la certezza *qua* efficacia dell'applicazione del diritto, che può avvenire senza il costante intervento del legislatore: cfr. J. Frank, 1963, 6-7. La critica che N. Bobbio, 1951, 150, rivolge a Frank, per cui questi non ha il «sospetto [...] che la certezza del diritto, anziché essere una illusione di individui viziati da infantilismo inguaribile, sia un elemento intrinseco al diritto, sì che il diritto o è certo o non è neppure diritto [...]» è frutto di una fede ingenua nel giuspositivismo.

56. J. Habermas, 1992, 247, candidamente esplicita il presupposto *teorico* per cui: «la prassi della decisione giudiziale non può operare senza fare supposizioni idealizzanti. L'aperta revoca della garanzia della certezza del diritto [da parte del realismo giuridico] significa, che – in ultima istanza – l'attività giudiziale deve rinunciare del tutto ad adempiere alla funzione del diritto, che è quella di stabilizzare le aspettative di comportamento». Contro Habermas, però, bisogna notare che – in ultima istanza – la stabilizzazione delle aspettative di comportamento non avviene mediante il richiamo ad una possibile certezza «idealizzata», ma attraverso una *necessaria* decisione del caso giuridico: con essa avviene l'«assorbimento dell'incertezza» (cfr. N. Luhmann [2000], trad. it. 2005, cap. 6), cioè si realizza – come aveva colto Radbruch – il momento della certezza.

ne giuridica – vive della sopravvalutazione di questa finzione, che, tutto sommato, si rivela utile⁵⁷, anzi necessaria.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BECK Susanne, 2014, «Die Suggestion einzig richtiger Entscheidungen im Recht». In Jan C. Schuhr (Hrsg.), *Rechtssicherheit durch Rechtswissenschaft*, 11-32. Mohr Siebeck, Tübingen.
- BENDER Rolf, 2014, *Tatsachenfeststellung vor Gericht*, 4. Aufl. Beck, München.
- BOBBIO Norberto, 1951, «La certezza del diritto è un mito». *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 28: 146-52.
- CELANO Bruno, 2017, *Due problemi aperti della teoria dell'interpretazione giuridica*. Mucchi, Modena.
- COSTA Pietro, 1995, «Discorso giuridico e immaginazione». *Diritto pubblico*, 1: 1-34.
- DE GIORGI Raffaele, 1984, *Azione e imputazione*. Milella, Lecce.
- DICIOTTI Enrico, 1999, *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*. Giappichelli, Torino.
- ENGISCH Karl, 1963, *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, 3. Aufl. Winter, Heidelberg.
- ESSER Josef, 1972, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, 2. Aufl. Athenäum, Frankfurt a.M.
- FERRAJOLI Luigi, 1989, *Diritto e ragione*. Laterza, Roma-Bari.
- FRANK Jerome, 1963³, *Law and the Modern Mind*, Doubleday & Co., New York, pp. 6-7.
- GARGANI Aldo G., 1985, *Lo stupore e il caso*. Laterza, Roma-Bari.
- GIANFORMAGGIO Letizia, 2008, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*. Giappichelli, Torino.
- GOMETZ Gianmarco, 2005, *La certezza giuridica come prevedibilità*. Giappichelli, Torino.
- IRTI Natalino, 2001, «Dubbio e decisione». *Rivista di diritto processuale*, 66: 64-72.
- HABERMAS Jürgen, 1992, *Faktizität und Geltung*. Frankfurt a.M., Suhrkamp.
- HART Herbert L. A., 1994, *The Concept of Law* (1961), 2 ed. Clarendon, Oxford (trad. it. *Il concetto di diritto*. Einaudi, Torino 2002).
- HASSEMER Winfried, 1968, *Tatbestand und Typus*. Heymann, Köln (trad. it. *Fattispecie e tipo*. ESI, Napoli 2007).
- HOFFMANN Arnd, 2005, *Zufall und Kontingenz in der Geschichtstheorie*. Klostermann, Frankfurt a.M.
- HRUSCHKA Joachim, 1965, *Die Konstitution des Rechtsfalles*. Duncker & Humblot, Berlin (trad. it. *La costituzione del caso giuridico*. Il Mulino, Bologna 2009).
- KANT Immanuel, 1977, «Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis» (1793). In Id., *Werke in zwölf Bänden*, Bd. 11. Suhrkamp, Frankfurt a.M. (trad. it. «Sul detto comune: «ciò può esser giusto in teoria, ma non vale per la prassi». In *Per la pace perpetua*, a cura di Nicolao Merker, 59-92. Editori Riuniti, Roma 1985).

57. Cfr. N. Luhmann (2000), trad. it. 2005, 155-6.

- KELSEN Hans, 1934, *Reine Rechtslehre*. Deuticke, Wien (trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*. Einaudi, Torino 1967).
- ID., 1960, *Reine Rechtslehre*, 2. Aufl. Deuticke, Wien (trad. it. *La dottrina pura del diritto*. Einaudi, Torino 1975).
- KOTSOGLOU Kyriakos N., 2014, «Der normative Zugang zur Welt». In Jan C. Schuhr (Hrsg.), *Rechtssicherheit durch Rechtswissenschaft*, 73-121. Mohr Siebeck, Tübingen.
- LADEUR Karl-Heinz, Augsberg Ino, 2005, «Auslegungsparadoxien». *Rechtstheorie*, 36: 143-84.
- LERCH Kent D., 2010, «Wissen oder Willkür?». In U. Dausendschön-Gay (Hrsg.), *Wissen in (Inter-)Aktion*, 225-47. De Gruyter, Berlin.
- LUHMANN Niklas, 1972, *Rechtssoziologie*. Rohwolt, Reinbeck b.H. (trad. it. *Sociologia del diritto*. Laterza, Roma-Bari 1977).
- ID., 1993, *Das Recht der Gesellschaft*. Suhrkamp, Frankfurt a.M.
- ID., 2000, *Organization und Entscheidung*. Westdeutscher Verlag, Opladen (trad. it. *Organizzazione e decisione*. Bruno Mondadori, Milano 2005).
- LYOTARD Jean-François, 1979, *La condition postmoderne*. Minuit, Paris (trad. it. *La condizione postmoderna*. Feltrinelli, Milano 1981).
- PASTORE Baldassare, 1996, *Giudizio, prova, ragion pratica*. Giuffrè, Milano.
- ID., 2013a, «Costruzioni e ricostruzioni». *Ars Interpretandi*, 11: 73-81.
- ID., 2013b, *Decisioni e controlli tra potere e ragione*. Giappichelli, Torino.
- RADBRUCH Gustav, 1990, «Vorschule der Rechtsphilosophie» (1965, 3. Aufl.). In Id., *Gesamtausgabe*, hrsg. von Arthur Kaufmann, Bd. 3: *Rechtsphilosophie III*. Müller, Heidelberg 1990.
- RÖHL Klaus F., 2013, «Grundlagen der Methodenlehre II». In IVR (Deutsche Sektion) und Deutsche Gesellschaft für Philosophie (Hrsg.), *Enzyklopaedie der Rechtsphilosophie*, in <http://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/inhaltsverzeichnis/19-beitraege/77-methodenlehre2> (consultato il 19 ottobre 2017).
- SCHMITT Carl, 1934a, *Politische Theologie* (1922). Duncker & Humblot, Berlin (trad. it. «Teologia politica». In Id., *Le categorie del «politico»*, 27-86. Il Mulino, Bologna 1972).
- ID., 1934b, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg (trad. it. «I tre tipi di pensiero giuridico». In Id., *Le categorie del «politico»*, 247-5. Il Mulino, Bologna 1972).
- SCHÜTZ Alfred, 1981, *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt* (1932), Suhrkamp, Frankfurt a.M.
- TARUFFO Michele, 2009, *La semplice verità*. Laterza, Roma-Bari.
- TUZET Giovanni, 2010, *Dover decidere*. Carocci, Roma.
- UPMEIER Arne, 2010, *Fakten im Recht*. Nomos, Baden-Baden.
- WEBER Max, 1951, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre* (1922), 2. Aufl. (trad. it. *Il metodo delle scienze storico-sociali*. Mondadori, Milano 1980).
- ID., 1956, *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922), Bd. 1., 4. Aufl. Mohr, Tübingen (trad. it. *Economia e società*, vol. 1. Comunità, Milano 1974).
- WOLFF Stephan, 2010, «Defensives Wissensmanagement im Strafverfahren». In U. Dausendschön-Gay (Hrsg.), *Wissen in (Inter-)Aktion*, 71-90. De Gruyter, Berlin.

FRANCESCO BELVISI

ZACCARIA Giuseppe, 2012, *La comprensione del diritto*. Laterza, Roma-Bari.

ZAGREBELSKY Gustavo, 1992, *Il diritto mite*. Einaudi, Torino.